



*Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili*  
*Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici*  
*Servizio Tecnico Centrale*

## **IL PRESIDENTE**

**Visto** il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni" ed in particolare il § 11.2.8 *Prescrizioni relative al calcestruzzo confezionato con processo industrializzato*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015 con il quale sono state approvate le "Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008";

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 309 del 17.12.2007** con il quale si è provveduto al rilascio alla Società **APAVE ITALIA CPM S.r.l.** dell'autorizzazione alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato ed i successivi rinnovi, da ultimo il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 270 del 14.12.2016**;

**Visto** il punto 1 dell'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici **n. 270 del 14.12.2016** che fissa il periodo di validità dell'autorizzazione in cinque anni dalla data del **17.12.2016**;

**Vista** l'istanza recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n. 426 in data 17.01.2022, con la quale la società **APAVE ITALIA CPM S.r.l. con sede legale in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)**, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione per operare in qualità di Organismo di certificazione del controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17.01.2018;

**Considerata** l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e gli effetti di essa sui procedimenti amministrativi che competono al Servizio Tecnico Centrale che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non può escludere che taluni atti e processi non risentano di rallentamenti o disagi all'utenza;

**Considerato** che il perseguimento dell'obiettivo principale ed eccezionale della tutela del bene primario della salute, impedendo fra l'altro gli ordinari spostamenti del personale del Servizio, non consente, al momento, di effettuare verifiche in loco o in situ;

**Considerato**, altresì, che in questa fase emergenziale il Servizio assicura, comunque, le attività di propria competenza con il massimo rigore e competenza, attraverso forme di lavoro "agile", con l'uso delle Tecnologie dell'Informazione o in modalità a distanza da parte del personale;

**Ritenuto** di richiamare, comunque, il doveroso senso di responsabilità degli operatori del settore nell'assicurare, nei tempi emergenziali, il livello della prestazione che assicuri cura e qualità del servizio prestato ed autorizzato da questo Ufficio;

**Tenuto conto** della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza di cui all'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Ritenuto** necessario assicurare, comunque, la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, anche al fine di salvaguardare la necessaria continuità agli operatori del settore;

**Visto** l'esito favorevole dell'istruttoria svolta dal Servizio Tecnico Centrale;

**Visto** il parere favorevole con prescrizioni espresso, per via telematica, in data **04.04.2022** dal Comitato appositamente istituito presso il Servizio Tecnico Centrale;

**Acquisita** al prot. STC n. 3676 del 06.04.2022 la dichiarazione richiesta in seno al parere espresso dal Comitato sopra richiamato.

## DECRETA

### Art. 1

La società **APAVE ITALIA CPM S.r.l. con sede legale in via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)**, nel seguito denominata “Organismo”, è **autorizzata**, ai sensi delle disposizioni di cui in premessa, all'espletamento dei compiti relativi alla certificazione del processo di produzione del conglomerato cementizio prodotto con processo industrializzato, in conformità alle procedure depositate presso il Servizio Tecnico Centrale ed in armonia con le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Servizio Tecnico Centrale.

### Art. 2

1. Ai fini dell'espletamento di tali attività il Direttore Tecnico dell'Organismo è il **Dott. Geol. Sirio FRUGONI**.
2. Le attività di certificazione, di cui al precedente art. 1, sono svolte presso la sede dichiarata dall'Organismo durante l'istruttoria, cioè nei locali siti in **via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, di cui al comma precedente, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno di validità della presente abilitazione l'Organismo invia alla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale – la copia integrale su supporto magnetico delle certificazioni rilasciate ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

### Art. 3

Le attività dell'Organismo sono svolte in conformità a quanto previsto dalle *“Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”* approvate con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 213 del 08 luglio 2015.

Per qualsiasi modifica alle condizioni dichiarate dall'Organismo nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla osta al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale.

### Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1, decorre dalla data di protocollazione del presente decreto ed ha durata di cinque anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. – Servizio Tecnico Centrale – si riserva di effettuare verifiche e controlli, anche presso la sede dell'organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base ed il regolare svolgimento dell'attività.
3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

### Art. 5

Costituisce motivo di revoca dell'autorizzazione, oltre a quanto previsto al §9 delle *“Istruzioni operative per il rilascio dell'autorizzazione agli Organismi di certificazione del Controllo del processo di fabbrica FPC del calcestruzzo prodotto con processo industrializzato, ai sensi del §11.2.8. delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 14.01.2008”*, l'inosservanza di quanto prescritto nel presente decreto.

**Il Presidente  
del Consiglio Superiore dei  
Lavori Pubblici**

Ing. Massimo SESSA

Il Dirigente del STC  
Ing. Gennaro DE VIVO